



COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 41 Del 30-12-21

Oggetto: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLO STATUTO DELLA SOCIETA' PARTECIPATA ACD ROCCARASO PIETRANSIERI SRL

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di dicembre alle ore 21:08, nella sala delle adunanze. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Di Donato Francesco	P	Oddis Marilena	P
Trilli Giuseppe	P	Olivieri Patrizia	P
Cipriani Daniela	A	Silvestri Maurizio	P
Rucci Christian	A	Oddis Monica	P
Cordisco Domenico	P	Amorosi Antonello	P
Chiaverini Giuliano	P		

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 2.

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Marisa D'Amico, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Francesco Di DONATO in qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, nominando scrutatori i Consiglieri Signori:

Immediatamente eseguibile	N	
---------------------------	---	--

Successivamente alla apertura della seduta è entrata la Consigliera Cipriani Daniela. Sono presenti n. 10 (dieci) Consiglieri Comunali.

Il Sindaco illustra l'argomento. Al termine passa la parola all'Amministratore Unico della Partecipata, dott. Giuseppe Della Monica, il quale spiega che le modifiche all'oggetto sociale si sono rese necessarie al fine di rendere la ACD Roccaraso – Pietransieri S.r.l. una società strumentale del Comune, a norma del D.Lgs. n. 175/2016, secondo le indicazioni impartite dall'ANAC.

Non vi sono interventi, si passa alla votazione.

CIO' PREMESSO

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il Comune di Roccaraso detiene una partecipazione totalitaria della Società "A.C.D. ROCCARASO – PIETRANSIERI 1994 – s.r.l.", con sede in Roccaraso;

CHE con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 12.08.2021, esecutiva a norma di legge, ad oggetto "Approvazione modifiche ed integrazioni allo statuto della Società Partecipata "A.C.D. Roccaraso Pietransieri 1994 S.r.l." è stato disposto, tra l'altro:

1. **Di approvare** le modifiche ed integrazioni dello Statuto della Società A.C.D. Roccaraso – Pietransieri 1994 s.r.l., così come da provvedimento n. 21 del 30/07/2021 dell'Amministratore Unico, che si allega al presente atto per formarne parte integrante sostanziale, unitamente al prospetto "testo a confronto" degli Statuti e relative modifiche (**Allegato sub A**);

RICHIAMATO il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, recante il Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), ed in particolare l'art. 16 rubricato " Società in house" che testualmente recita:

1. Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.
 2. Ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo di cui al comma 1:
 - a) gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile;
 - b) gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile;
 - c) in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile.
 3. Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci.
- 3-bis. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa

permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

CONSIDERATO che, ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c. 1) le Pubbliche amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P.,

comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi,
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un Accordo di Programma fra Amministrazioni Pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale, attraverso un contratto di Paternariato di cui all'articolo 180 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2;
 - d) *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'Ente o agli Enti Pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliare, apprestati a supporto di Enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 50 del 2016;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

VISTO inoltre l'art. 11 - Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico ed in particolare i commi 1, 2 e 9 che testualmente recitano:

1. Salvi gli ulteriori requisiti previsti dallo statuto, i componenti degli organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

2. L'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico.

3. L'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

9. Gli statuti delle società a controllo pubblico prevedono altresì:

a) l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea;

b) l'esclusione della carica di vicepresidente o la previsione che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;

c) il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali;

d) il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

CONSIDERATO CHE:

- le modifiche proposte dall'Amministratore Unico della Società, mirano a realizzare la "riconversione" della Società in un soggetto in grado di ricevere affidamenti diretti dall'ente socio, dopo che l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha definito, con delibera n. 951 del 20 settembre 2017, le Linee guida per l'iscrizione all'Albo delle stazioni appaltanti che operano mediante affidamenti in house, in attuazione dell'art. 192 del Codice dei contratti pubblici;
- l'adeguamento statutario alle previsioni dell'art. 16 del TUSP rubricato "Società in house" e dell'art. 5 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016) per quanto concerne il modello dell'in house, assicura il rispetto:
 - a) del vincolo di scopo di cui all'art. 4, comma 1, del TUSP;
 - b) del limite di attività dell'oggetto sociale di cui all'art. 4, comma 2, del TUSP.

CHE in relazione alle Linee guida ANAC richiamate, si rende necessario modificare la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 12.08.2021 richiamata, al fine di collocare definitivamente la Società stessa tra gli organismi strumentali (art. 4, comma 2, lett. d)), di supporto delle amministrazioni, in relazione a funzioni pubbliche di cui restano titolari gli enti serviti e di consentire una crescita dimensionale della stessa in termini di fatturato;

VISTA pertanto la ulteriore proposta di modifica dello Statuto sociale, trasmessa dalla Partecipata, e assunta al prot. n. 11717 del 24.12.2021;

RITENUTO che le modifiche proposte siano conformi ai contenuti del D.Lgs. n. 175/2016, così come modificato dal D.Lgs. n. 100/2017 e pertanto meritevoli di approvazione;

ATTESA la competenza del Consiglio Comunale all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 7, comma 7, lett. a) del T.U.S.P.;

RITENUTO di dover provvedere in merito, al fine di consentire al Sindaco pro tempore di intervenire nella Assemblea Straordinaria dei soci della ACD Roccaraso Pietransieri 1994 S.r.l., al fine di dare esecuzione alle determinazioni assunte dal Consiglio Comunale;

VISTO il parere favorevole reso dal Segretario comunale ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica;

Con votazione indetta dal Sindaco – Presidente, con le seguenti risultanze:

Votazione favorevole unanime, resa nelle forme di legge da n. 10 (dieci) Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. DI APPROVARE, per le motivazioni di cui in premessa qui da intendersi riportate integralmente, la seguente modifica alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 12.08.2021, avente ad oggetto: "*Approvazione modifiche ed integrazioni allo statuto della Società Partecipata "A.C.D. Roccaraso Pietransieri 1994 S.r.l."*:"

- l'Allegato sub "A" alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 12.08.2021 è sostituito dall'Allegato "A" parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. DI DISPORRE pertanto che il nuovo testo dello Statuto Societario della società partecipata del Comune di Roccaraso recepisca le modifiche approvate, come evidenziate nell'Allegato "A" alla presente deliberazione;

3. DI CONFERIRE MANDATO al Sindaco pro tempore ad intervenire nella Assemblea Straordinaria dei soci di ACD Roccaraso Pietransieri 1994 S.r.l., al fine di dare esecuzione al presente deliberato, autorizzandolo ad apportare all'assunta deliberazione tutte le modifiche, soppressioni ed aggiunte che fossero richieste dal Notaio, ai fini dell'iscrizione dell'atto nel Registro delle imprese.

Infine, con separata votazione e con voti favorevoli unanimi, resi nelle forme di legge da n. 10 (dieci) Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

► **Il Presidente Comunale**

f.to Francesco Di Donato


► **Il Segretario**

f.to Marisa D'Amico

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Roccaraso, li 23-01-22



► **Il Messo Comunale**

Daniela Di Tommaso

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:


è stata pubblicata all'albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

è divenuta esecutiva il, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione

(art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).


► **Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Marisa D'Amico)**



Roccaraso li 23-01-2022

È copia conforme all'originale.

Roccaraso, li



► **Il Responsabile del Servizio**
.....
